


e.on

E.ON Italia S.p.A.



Prot N. 0000236-2011-22-6 P del 23/12/2011



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0000381 del 10/01/2012

Spett.
Comitato Tecnico Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Via Ansperto,4
20123 Milano

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano

Prefettura di Mantova
Via Principe Amedeo, 30
46100 Mantova

E.ON Italia S.p.A.
Via Andrea Doria, 41
00192 Roma
www.eon.it

Provincia di Mantova
Via Principe Amedeo, 30/32
46100 Mantova

Ministero dell'Ambiente
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma

Comune di Ostiglia
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova
Viale Risorgimento, 16
46100 Mantova



23 Dicembre, 2011

Oggetto: Centrale termoelettrica E.ON Produzione di Ostiglia – Comunicazione abbandono utilizzo OCD.

Premesso che:

- La Centrale Termoelettrica E.ON Produzione di Ostiglia è autorizzata all'utilizzo di l'olio combustibile denso di tipologia BTZ/STZ per l'unità OS4

1/3

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
€ 500.000.000,00 i.v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON Aktiengesellschaft

- fino al 31/12/2012 con autorizzazione integrata ambientale Prot. DSA-2009-0000976 del 03.08.2009;
- La Centrale dispone di due parchi combustibili, il primo presso l'isola produttiva composto da 3 serbatoi da 50.000 m³ ciascuno e il secondo distaccato dalla Centrale presso Borgo San Giovanni. Nel dicembre 2009 quest'ultimo è stato completamente svuotato dal prodotto ed i relativi serbatoi e tubazioni sono stati bonificati gas-free. Per tale deposito è stata presentata istanza di dismissione in data 3 gennaio 2011 (acquisita dalla Regione Lombardia con Prot. T1.2011.0002149 del 28/01/2011)
 - L'attuale stoccaggio di OCD ammonta a circa 30000 tonnellate, interamente ubicato nel parco combustibili presso l'isola produttiva.
 - L'ultimo approvvigionamento di OCD risale al 2007 e non se ne prevedono ulteriori ricezioni in relazione alla fase di fine vita in cui è esercito il gruppo OS4. Dall'ultima fornitura di OCD lo stabilimento non ha ricevuto aggiornamenti da parte dei produttori sulla riclassificazione del prodotto. Le informazioni a disposizione del gestore della Centrale di Ostiglia riportano le seguenti frasi di rischio: R45 può provocare il cancro; R52/53 nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tale classificazione esclude l'impianto dall'applicazione del D.lgs 334/1999.
 - Da un punto di vista impiantistico l'utilizzo di Olio Combustibile Denso avviene in rare circostanze in ragione dei seguenti fattori:
 - il limite di emissione della SO₂ nel periodo invernale è pari a 200 mg/Nmc e 400 mg/Nmc nel periodo estivo. Per garantire il rispetto dei limiti emissivi il funzionamento dell'unità produttiva OS4 avviene di fatto utilizzando gas naturale;
 - per ragioni di mercato l'OCD non è economicamente vantaggioso.
 - La centrale di Ostiglia ha, dunque, la volontà di annullare gli stoccaggi di Olio Combustibile Denso nel più breve tempo possibile.
 - Si evidenzia che, a seguito della registrazione REACH dell'Olio Combustibile denso da parte dei produttori petroliferi, la quale reca nuova classificazione dei pericoli, la Centrale E.ON Produzione S.p.A. di Fiume Santo (SS), a cui corrisponde altro gestore, ha ricevuto in aprile 2011 l'aggiornamento della scheda di sicurezza dell'olio combustibile denso contestualmente a nuove forniture dello stesso. A seguito di ciò, ha verificato l'assoggettabilità al D.Lgs. 334/99 s.m.i..
 - Nello specifico, presso lo stabilimento di Fiume Santo è presente olio combustibile denso che ha pertanto mutato classificazione recando frase di rischio R50/53 *"Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico"*. I volumi di stoccaggio superano le soglie previste dall'allegato I del Dlgs 334/1999.
 - Da quanto appena affermato è scaturita la necessità di ottemperare, in linea con i contenuti del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99 s.m.i., a tutti gli adempimenti prescritti dalla classificazione dello stabilimento ai sensi dell'anzidetto decreto a valle dell'entrata in vigore della modifica citata in precedenza ed, in data 1 dicembre 2011, la Centrale di Fiume Santo ha inviato

la notifica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. e redatto il Rapporto di Sicurezza ai sensi dell'art. 8 dello stesso Decreto.

- Il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 334/99 s.m.i. sopra citato prevede all'art. 6, comma 3, che: *"Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie"*;
- Attualmente la riclassificazione dell'olio combustibile denso non è stata recepita nella legislazione comunitaria e nazionale e le informazioni certe sulle sostanze chimiche a disposizione degli utilizzatori e dei gestori di stabilimenti sono quelle contenute nella scheda di sicurezza ricevuta con le relative forniture di combustibile.
- Stanti le considerazioni di cui sopra, l'assoggettabilità dell'impianto di Ostiglia al D.lgs 334/1999 è stata discussa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di fronte al quale E.ON Produzione ha assunto l'impegno a considerare come data di riferimento per quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs 334/1999 la data di notifica della centrale di Fiume Santo, appartenente alla medesima società;
- A tale scopo al fine di evitare l'assoggettamento al D.lgs 334/1999 a partire dalla data del 1 dicembre 2012, lo stabilimento di Ostiglia metterà in atto le misure necessarie per alienare le rimanenze di Olio Combustibile Denso e rendere inoperativi i serbatoi di stoccaggio dello stesso.
- In particolare la centrale procederà alla vendita e all'alienazione dal sito di almeno 10000 t di combustibile entro il primo semestre del 2012 e alla vendita e alienazione dal sito delle restanti 20000 t entro la data del 1/12/2012.

E.ON Produzione comunica, in ragione di quanto indicato in premessa, che entro la data indicata nell'ultimo capoverso provvederà all'allontanamento di tutto il quantitativo di olio combustibile presente nella Centrale di Ostiglia nonché a rendere tecnicamente inagibili all'uso i serbatoi di stoccaggio dello stesso.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
Cordiali saluti

Il Direttore Institutional Relations,
Licensing and Regulatory Affairs

Raffaella Di Sipio

